RACCOMANDAZIONE N. 16

del 12 dicembre 1984

relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio

(85/C 273/03)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto il parere del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, adottato nella 15ª riunione dell'11 aprile 1984,

considerando che l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 stabilisce che due o più stati membri, le autorità competenti di detti stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune categorie di persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma, o nell'interesse di alcune di tali persone, eccezioni alle disposizioni di detto regolamento relative alla determinazione della legislazione applicabile;

considerando che taluni lavoratori, a motivo delle loro conoscenze e attitudini particolari o del carattere peculiare degli obiettivi dell'impresa o dell'organizzazione che li occupa, sono distaccati, nell'interesse di questa impresa o organizzazione ed in nome o per conto di essa, per più di 12 mesi in uno stato membro diverso da quello nel quale sono normalmente occupati;

considerando che, nell'interesse di questi lavoratori, è opportuno consentire loro di scegliere tra la possibilità di essere soggetti alla legislazione dello stato membro nel quale lavorano e la possibilità di continuare per tutta la durata del distacco ad essere soggetti alla legislazione dello stato membro nel quale sono normalmente occupati,

RACCOMANDA alle autorità competenti degli stati membri di concludere, o far concludere dagli organismi da esse designati, accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71, applicabili ai lavoratori che, a motivo delle loro conoscenze e attitudini particolari o del carattere peculiare degli obiettivi dell'impresa o dell'organizzazione che li occupa, sono distaccati, nell'interesse di questa impresa od organizzazione ed in nome o per conto di essa, per un periodo superiore a 12 mesi in uno stato membro diverso da quello nel quale sono normalmente occupati.

Questi accordi dovranno prevedere che, per tutta la durata del distacco, detti lavoratori, a condizione che vi consentano, resteranno soggetti alla legislazione dello stato dal quale sono stati distaccati.

Presidente della commissione amministrativa
J. DOWNEY

RACCOMANDAZIONE N. 17

del 12 dicembre 1984

concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della commissione amministrativa

(85/C 273/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 103 del regolamento (CEE) n. 574/72,

considerando che la raccomandazione n. 13 del 24 maggio 1973 deve essere modificata per l'entrata in vigore dei regolamenti (CEE) n. 1390/81 e (CEE) n. 3795/81 relativi all'estensione ai lavoratori autonomi e ai loro familiari dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e che tale estensione implica una certa elaborazione delle statistiche tenute dalle istituzioni di sicurezza sociale degli stati membri;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, degli statuti emanati in esecuzione del paragrafo 3 dell'articolo 80 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la commissione amministrativa è tenuta ad elaborare periodicamente una relazione generale sulla propria attività e sul-